

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 11/12/2025

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento concluso in data 17/01/2019, estinto anticipatamente.

Parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede il rimborso degli oneri anticipati e non goduti e la retrocessione delle rate versate successivamente all'estinzione.

L'intermediario, regolarmente costituitosi osserva di avere già rimborsato al ricorrente; domanda, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Com'è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF - coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale - hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019. Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto con D.L. 10 agosto



2023, n. 104 – convertito in legge in attesa di pubblicazione sulla G.U. - per modificare la norma transitoria contenuta nell'art. 11-octies, comma 2°, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. All'art. 27 del riferito decreto, pubblicato in G.U. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023, è previsto: "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo - 1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso di specie, trattandosi di contratto sottoscritto prima del 25 luglio 2021, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, occorre stabilire la natura upfront o recurring delle commissioni oggetto di domanda, Nel caso in esame, sulla base della descrizione fornita nel contratto e considerati gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali: nel caso di specie, le commissioni a favore dell'intermediario finanziario sono da considerarsi recurring e rimborsate secondo il criterio contrattuale la curva degli interessi; le commissioni di distribuzione hanno natura up front (riferimento ad attività preliminari alla stipula).

Il ricorrente chiede altresì il rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata, che ritiene illegittima non avendo l'intermediario allegato "alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento". La domanda merita di essere accolta: la commissione addebitata in conteggio estintivo di € 98,34 è pari all'1% del capitale residuo pari ad € 9.834,49 indicato nel medesimo documento; risulta pertanto ricorrere una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.

Sulla base di quanto precisato, a parte ricorrente spetta, per le commissioni non godute e per il rimborso della commissione di estinzione anticipato, l'importo come liquidato in dispositivo, respinta ogni altra richiesta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 412,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE